



## ALLEGATO

Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003  
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003  
n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.  
Allegato n. 25 (art. 116)

### CONTRIBUTI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I

#### Art. 1 Tipologia dei contributi

- 1) Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, e' dovuto il pagamento di contributi: per l'istruttoria delle pratiche; per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
- 2) Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, e' tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
- 3) Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
- 4) Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
- 5) Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

#### Art. 2 Modalità di pagamento

- 1.) Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
  - b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
  - c) accredito bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
- 2) La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.



### Art. 3° Termini per il pagamento e attestazione

- 1) Il pagamento dei contributi e' comprovato:  
riguardo all'attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
  - a1) per istruttoria, a corredo della domanda;
  - a2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
- 2) Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

### Art. 4° Ritardato o mancato pagamento

- 1) E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
- 2) In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.